

Consiglio di Stato

Sentenza n. 569

Pubblicata il 22 gennaio 2019

[omissis]

FATTO e DIRITTO

1. Il 16 giugno 2014 era notificato al Sig. x il provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“*Nuovo codice della strada*”) per aver commesso, nell'arco di uno stesso anno, tre infrazioni non contestuali al codice della strada, con conseguente decurtazione di cinque punti per ciascuna di esse.

Il provvedimento imponeva al trasgressore di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 entro trenta giorni, pena la sospensione della patente di guida a tempo indeterminato.

1.1. Il Sig. x impugnava il provvedimento dinanzi al Giudice di pace di x, ma nelle more del giudizio sosteneva l'esame di idoneità tecnica con esito negativo; veniva, pertanto, adottato il provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. *b*), Cod. della strada.

2. Tuttavia il Giudice di pace, con sentenza n. x del 2016, accoglieva la sua domanda e disponeva la revoca del provvedimento di revisione della patente di guida. La sentenza, non appellata dall'amministrazione, passava in giudicato.

3. Il Sig. x, con atto del 15 dicembre 2016, diffidava l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza mediante la restituzione della patente di guida senza ricevere riscontro, e, per questo, proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112 Cod. proc. amm. al Tribunale amministrativo regionale per il x con il quale domandava l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace 21 marzo 2016 n. 9837.

4. Il Tribunale amministrativo regionale, accertata la perdurante (al momento dell'assunzione in decisione della causa) inottemperanza dell'amministrazione all'obbligo imposto dalla sentenza del Giudice di pace, accoglieva il ricorso e imponeva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, di revocare il provvedimento di revisione della

patente di guida (con il quale veniva intimato al ricorrente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128), di pagare le spese processuali liquidate in sentenza e, per il caso di mancato adempimento, nominava un commissario *ad acta* (in persona del Prefetto di x o di funzionario delegato) che provvedesse alla revoca della revisione del titolo abilitativo alla guida e al pagamento delle somme indicate in sentenza. Il Ministero, soccombente, era condannato al pagamento delle spese di lite.

5. Propone qui appello il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un unico articolato motivo con il quale censura la sentenza di primo grado per “*Ineseguibilità del giudicato a causa dell’irreversibile trasformazione della situazione fattuale. Intervenuto provvedimento di revoca della patente di guida*”.

5.1. A parere dell'amministrazione appellante, la sentenza del Giudice di pace non sarebbe eseguibile per l'avvenuto accertamento, con provvedimento divenuto definitivo poiché non tempestivamente impugnato, della inidoneità tecnica alla guida del Sig. x; l'esame di idoneità tecnica cui questi si è sottoposto nelle more del giudizio, infatti, come detto, ha avuto esito negativo e il provvedimento di revoca della patente di guida che ne è conseguito non è stato impugnato tempestivamente.

Aggiunge il Ministero che, nel caso di specie, l'annullamento del provvedimento di revisione della patente da parte del Giudice di pace non è in grado di travolgere anche il successivo provvedimento di revoca adottato all'esito (negativo) dell'esame di idoneità tecnica, poiché non ricorre tra i due atti un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tale per cui l'annullamento dell'atto presupposto (che nel caso sarebbe il provvedimento di revisione della patente) comporta la caducazione automatica dell'atto consequenziale (nel caso il provvedimento di revoca della patente); il provvedimento di revoca, sostiene il Ministero, costituisce l'esito di un diverso ed autonomo procedimento amministrativo nel quale è presente una nuova valutazione dell'amministrazione, onde può comunicarsi ad esso il vizio del primo provvedimento, secondo lo schema dell'invalidità derivata ad effetto meramente viziante, ma ciò comporta che per ottenerne l'annullamento si rende necessaria un'autonoma impugnazione, nel caso mancante non avendo il Sig. x reputato di impugnare la revoca della patente di guida.

6. Si è costituito nel presente giudizio di appello il Sig. x che ribadisce di essersi sottoposto all'esame di idoneità tecnica solo perché a ciò intimato dall'Ufficio della Motorizzazione civile di x e che, in mancanza, non avrebbe sostenuto l'esame; tanto per dimostrare l'immediata consequenzialità tra il provvedimento di revisione della patente e l'esame di idoneità tecnica (con il conseguente esito che ne era derivato).

7. Il motivo di appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è infondato e va respinto.

7.1. Il Sig. x è stato attinto da un provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, Cod. della strada per aver commesso, nell'arco di un anno, tre infrazioni non contestuali, comportanti ciascuna la perdita di cinque punti.

L'art. 126, comma 6, Cod. della strada dispone: *«Alla perdita del punteggio, il titolare della patente di guida deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni, non contestuali, nell'arco di dodici mesi della prima violazione che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti»*.

Di seguito è specificato che: *«Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti (e, dunque, anche per quella in esame, n.d.s.), l'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»*.

Risulta chiaro dalla lettera delle disposizioni riportate che l'atto di revisione della patente ha quale contenuto l'ordine al titolare della patente di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica ("atto vincolato" poiché sanzione accessoria conseguente alla perdita dei punti, cfr. Cass., SS.UU., 24 luglio 2015, n. 15573).

Lo svolgimento dell'esame di idoneità tecnica costituisce, allora, la fase esecutiva dell'atto di revisione poiché è così data attuazione all'ordine ivi contenuto.

7.2. Non si tratta, pertanto, come afferma il Ministero appellante, di due procedimenti autonomi, l'uno di revisione della patente di guida e l'altro di accertamento della sussistenza dell'idoneità tecnica, destinati a concludersi con due provvedimenti, sia pure connessi; ma di due fasi del medesimo procedimento, che, avviato dall'intimazione a sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica (fase iniziale), può alternativamente concludersi con (a) la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida se il titolare non si sottopone al nuovo esame, (b) la restituzione della patente nel caso in cui l'esame abbia avuto esito positivo, (c) la revoca della patente nel caso in cui abbia avuto esito negativo.

La revoca della patente è, dunque, l'atto conclusivo (o meglio, uno dei possibili provvedimenti conclusivi) del procedimento avviato dall'intimazione di revisione della patente di guida.

7.3. Ricostruito il rapporto come connessione interna tra vari atti del medesimo procedimento, si deduce che, al venir meno del primo di essi (nel caso, l'atto di revisione), vengono meno anche i successivi, secondo un dispositivo che può essere qualificato come invalidità derivata ad effetto caducante.

7.4. D'altra parte, dal punto di vista della *ratio legis*, l'atto di revisione della patente è adottato per imporre al titolare della patente di guida di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica viste le plurime trasgressioni al Codice della strada commesse con conseguente decurtazione dei punti; ma se poi, in giustizia, è accertato che le condotte illecite tali in realtà non sono (annullamento delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada) o che non comportano la decurtazione dei punti, viene meno la ragione stessa di valutare nuovamente l'idoneità alla guida del titolare della patente.

8. Questa considerazione consente di affrontare un'ultima critica prospettata dal Ministero appellante nella parte finale del motivo di appello: in sostanza, afferma il Ministero, quale che sia il modo in cui si sia giunti a sottoporre il titolare di patente di guida ad un nuovo esame di idoneità tecnica – e anche, dunque, se ciò è avvenuto in forza di un provvedimento di revisione della patente annullato dal giudice di pace con sentenza passata in giudicato – è certo che l'esame ha avuto esito negativo e, per il principio *quod factum est infectum fieri nequit*, non è possibile non tener conto di quanto in fatto accertato, ovvero che il Sig. x non possiede i requisiti di idoneità tecnica alla guida.

La restituzione della patente – come se il Sig. x fosse in possesso dei requisiti di idoneità tecnica – sarebbe insomma una *fictio iuris* in palese contrasto con la realtà dei fatti.

8.1. La censura, pur meritevole di attenta considerazione in sede propria di amministrazione attiva – piuttosto che in sede *lato sensu* sanzionatoria -, non può condurre ad accogliere l'appello proposto dal Ministero. Non è infatti questa, in ragione del principio della domanda, la sede per compiere valutazione estranee alla materia del contendere, che è quella sopra definita.

L'esito negativo dell'esame di idoneità tecnica al quale il Sig. x si è sottoposto per la causa descritta (e ai quei fini) ha condotto all'adozione di un provvedimento di revoca che, per le ragioni precedentemente esposte, è inevitabilmente travolto dall'annullamento in sede giudiziaria del provvedimento di revisione della patente. Diversamente opinando, del resto, l'annullamento giurisdizionale non garantirebbe effetto utile al privato ricorrente, che, quindi, non riceverebbe una tutela piena ed effettiva dal giudizio (art. 1 Cod. proc. amm.).

8.2. Resta il mero dato storico che il Sig. x non ha superato l'esame di idoneità tecnica per la guida al quale era stato sottoposto. Un tale fatto, che il venir meno dei provvedimenti amministrativi non può porre nel nulla, lascia autonomamente all'Amministrazione, per le dette ragioni di limite alla giurisdizione, la valutazione sul dubbio sulla persistenza dell'idoneità tecnica del titolare di patente di guida: ma non interessa questo giudice in questa sede se, ai sensi dell'art. 128 (“*Revisione della patente*”) comma 1, Cod. della strada gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri vagliano se disporre la sottoposizione ad un nuovo esame di idoneità tecnica (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008, n. 2760; IV, 2 settembre 2011, n. 4962).

8.3. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata con la precisazione che la nomina del commissario *ad acta*, in caso di mancata spontanea esecuzione, con le modalità già previste dal giudice di primo grado (Prefetto o funzionario che dallo stesso sarà delegato), avverrà nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'odierna pronuncia.

9. La peculiare condizione del Sig. x – cui va restituita la patente di guida sebbene l'esame di idoneità abbia avuto esito negativo – giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado del giudizio tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>